

# **TI\_GERICHTE 14.2020.96 vom 22. März 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-03-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2020.96\\_d20210322](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2020.96_d20210322)

FR: TI\_GERICHTE 14.2020.96 du 22 mars 2021

IT: TI\_GERICHTE 14.2020.96 del 22 marzo 2021

## **Regeste**

Opposizione al sequestro. Reclamo irricevibile per carente motivazione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

#### **E. 1.1**

Interposti entro dieci giorni dalla notifica delle decisioni impugnate avvenuta alla patrocinatrice della RE 1 il 1° luglio 2020, i re-clami sono tempestivi (art. 142 cpv. 3, 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC).

#### **E. 1.2**

I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull'applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure allo stadio della statuizione e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l'autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente. La terza causa (inc. 14.2020.95) verrà invece trattata separatamente dopo che il Tribunale federale si sarà determinato sul ricorso in materia civile interposto da PI 1 contro la sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d'appello del 7 gennaio 2021 (inc. 12.2020.85), con cui ha parzialmente accolto il reclamo della RE 1 contro la reiezione della sua domanda di e xequatur del lodo arbitrale del 24 aprile 2019 (tranne per quanto attiene alla domanda di rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escusso), dal momento che se la decisione finale dovesse ribaltare l'esito della decisione cantonale il reclamo pendente presso la CEF potrebbe rivelarsi senza oggetto.

#### **E. 1.3**

I reclamo dev'essere "motivato" (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d'ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).

##### **E. 1.3.1**

Nei reclami in esame la RE 1 non accenna minimamente a confrontarsi con la motivazione delle decisioni impugnate, secondo cui alla luce del contraddittorio la verosimiglianza che i beni sequestrati rivendicati dalle opposenti appartengano al debitore è venuta meno (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), ma si limita sorprendentemente a disquisire sui presupposti relativi alla verosimiglianza del credito e della causa di sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 1 e 2 LEF) non evocati dal primo giudice nelle sentenze avversate (bensì solo in quella relativa all'opposizione di PI 1). I reclami vanno pertanto dichiarati irricevibili per insufficiente motivazione. Ad ogni modo sono corrette le decisioni di accogliere le opposizioni nella misura in cui uno dei tre presupposti cumulativi stabiliti all'art. 272 LEF non risulta verosimile.

### **E. 1.3.2**

Ciò posto, si avverano senza pertinenza gli scritti del 20 gennaio 2021 con cui la reclamante ha chiesto alla scrivente Camera di considerare ai fini del giudizio la citata sentenza della seconda Camera civile del 7 gennaio 2021, la quale non si determina sulla questione dell'appartenenza dei beni sequestrati – di esclusiva competenza della CEF –, per tacere del fatto che non è ammessa da parte del reclamante l'adduzione di allegazioni di fatto e documenti nuovi dopo la scadenza del termine di reclamo (sentenze del Tribunale federale 5A\_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5).

### **E. 2**

Le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui i reclami non sono stati intimati per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede.

### **E. 3**

Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.